

PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA CO-PROGETTAZIONE DEL PREMIO “FEDERICA MENABUE”

Tra

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

con sede in Corso Garibaldi n. 59, 42121 Reggio Emilia, P.I./C.F. 00209290352, nella persona del Presidente Giorgio Zanni, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di Reggio Emilia

Famiglia MENABUE/SERRI

Federico Serri

Kamla Serri

ed i genitori di Federica Menabue:

Tundra Grassi

Emilio Menabue

Associazione NONDASOLA

con sede in Via Spani 12/A – 42124 Reggio Emilia C.F.: 91070260350/P.IVA: 01733490351, nella persona della Presidente Sarha Mineo

PREMESSO

- La Famiglia di Federica Menabue, congiuntamente con la Associazione NONDASOLA, con lettera prot. n. 442/2025 ha inoltrato richiesta per progetto di promozione della cultura letteraria e della cultura dei diritti, principi a cui Federica si è ispirata e per cui ha operato, sia nel corso della sua attività professionale di insegnante, sia nella difesa de diritti delle donne perseguendo l’etica della “non violenza”;
- per la promozione di tali principi la Famiglia Menabue/Serri e la Associazione NONDASOLA metteranno a disposizione annualmente una cifra che costituisce la base per un premio rivolto alle generazioni frequentanti le scuole secondarie di secondo grado;
- tale cifra sarà erogata direttamente dalla Famiglia Menabue Serri, senza passare dal Bilancio della Provincia;
- che Federica Menabue [nata a Reggio Emilia, 29/01/1974 – deceduta a Siracusa 30/09/2023] ha vissuto a Cavriago (RE) e nel territorio reggiano ha operato;
- che Federica Menabue fu docente di scuola primaria e secondaria. Dopo il diploma ottenuto presso l’Istituto Magistrale Statale Matilde di Canossa, si è laureata all’Università degli Studi di Parma in Lettere Moderne discutendo una tesi con titolo “Noi, *LE DONNE – Le donne reggiane negli anni cinquanta tra emancipazione e differenza di genere*” con votazione di 110/110;
- che Federica Menabue amante della letteratura e dell’arte, ha fatto dell’insegnamento e dell’importanza della relazione i suoi principi di vita, cercando sempre di fare amare la

letteratura alle sue allieve, ed ai suoi allievi, cercando di trasmettere l'importanza delle emozioni e delle esperienze condivise fra i giovani;

- Federica è sempre stata attiva nella difesa dei diritti delle donne: socia dell'Associazione NONDASOLA ha investito impegno ed energie nell'accoglienza delle donne vittime di violenza e nell'attività di prevenzione nelle scuole per affermare il suo desiderio di cambiamento nelle relazioni tra i sessi e consentire nuove forme di libertà per le donne;
- che il Premio Federica Menabue a lei dedicato è un riconoscimento promosso dalla famiglia di Federica e dalla Associazione NONDASOLA in collaborazione con la Provincia di Reggio Emilia;
- che lo svolgimento delle attività legate al Premio Federica Menabue prevede una cerimonia di premiazione da svolgersi a Reggio Emilia (principalmente nella Sala del Consiglio Provinciale);
- che il Premio Federica Menabue è nato per ricordarne l'attività svolta nell'Associazione Nondasola e in particolare per il suo impegno nel gruppo di prevenzione operativo nelle scuole della provincia. Federica ha collaborato fattivamente alla ideazione e all'attuazione di progetti dedicati alle diverse fasce di età presenti nelle scuole in un'ottica di valorizzazione delle differenze e del rispetto reciproco;
- che il Premio Federica Menabue è rivolto alle scuole secondarie di secondo grado del territorio della provincia di Reggio Emilia: è un riconoscimento dato agli elaborati degli studenti, testuali e non, sui temi della parità di genere e della cultura della "non violenza", collegati a contenuti facenti parte della storia della letteratura, e sugli articoli 3 e 37 della Costituzione Italiana, per stimolare nelle giovani generazioni su temi formativi per la convivenza civile;
- che il territorio di Reggio Emilia ha individuato nell'educazione il tratto distintivo della propria identità e delle proprie politiche nella convinzione che l'educazione sia un diritto degli esseri umani fin dalla nascita, una responsabilità della società, un processo multidisciplinare che coinvolge non solo gli insegnanti e le istituzioni scolastiche, ma anche gli Enti Locali, le istituzioni e tutta la società civile;
- che il Premio Federica Menabue rappresenta un'opportunità per il territorio di continuare ad affermarsi come punto di riferimento nel panorama culturale nazionale nell'incentivare la produzione di ricerche, di testi scritti o multimediali e la pubblicazione di tesi di laurea su questi argomenti che incoraggiano la riflessione su temi quali la cultura del rispetto nelle relazioni tra i generi, il contrasto della violenza maschile sulle donne e l'affermazione dei diritti costituzionali di ciascun soggetto.

**TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2 – FINALITÀ

Il presente Protocollo d'Intesa ha la finalità di impegnare le parti nella co-progettazione del Premio Federica Menabue per il periodo indicato all'art. 4.

Tale impegno è diretto a conferire un valore aggiunto all'intero Progetto affinché il Premio Federica Menabue sviluppi la sua originale dimensione di valorizzazione e divulgazione delle buone pratiche insieme ad una dimensione pedagogica, educativa e formativa.

Le parti riconoscono nel Premio Federica Menabue un progetto funzionale alla strategia complessiva di sviluppo dei territori, delle loro competenze distintive di solidarietà, uguaglianza, pari opportunità, inclusività, attenzione all'educazione e alle giovani generazioni, valorizzazione dell'associazionismo, della sussidiarietà e della cooperazione.

Il Progetto si inserisce quindi in una più vasta azione di valorizzazione dell'identità culturale dei territori che vedono nella partecipazione attiva della cittadinanza l'affermazione di una comunità inclusiva, solidale, educante.

Art. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI

3.1 Impegni comuni

Per le finalità di cui all'art. 2 i firmatari del Protocollo d'Intesa si impegnano ad essere parte, con propri delegati, del Tavolo di lavoro con il compito di:

- definire il programma annuale delle attività e le risorse economiche adeguate alla sua realizzazione;
- definire una struttura organizzativa e di coordinamento adeguata alla complessità ed alle dimensioni del programma;
- definire e pubblicare annualmente il Bando per le scuole del Premio Federica Menabue;
- definire i premi;
- strutturare il *format*, il programma e la tempistica dell'evento annuale di premiazione;
- delegare un proprio funzionario o persona di fiducia quale componente della Giuria del Premio Federica Menabue, oltre alla figlia Kamla Serri;
- designare il Presidente della Giuria del Premio Federica Menabue.

Con eventuali successivi Accordi di Collaborazione le Parti potranno definire ruoli e compiti specifici di ciascuno dei soggetti aderenti al Protocollo d'Intesa.

3.2 Impegno economico specifico Famiglia Menabue/Serri – Associazione NONDASOLA

La Famiglia di Federica Menabue/Serri e l'Associazione NONDASOLA onlus metteranno a disposizione annualmente una cifra che costituisce la base per il premio; tale cifra sarà erogata direttamente agli studenti beneficiari del premio dalla Famiglia Menabue/Serri e dall'Associazione NONDASOLA, senza transitare dal Bilancio della Provincia.

Art. 4 – DURATA

Il presente Protocollo d'Intesa decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte di tutte le Parti ed avrà validità fino al 31 dicembre 2025, con possibilità di rinnovo agli stessi patti e condizioni per successive quattro annualità (fino al 31.12.2029).

Art. 5 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Le Parti potranno concordare modifiche e/o integrazioni al presente Protocollo d'Intesa in relazione a particolari esigenze che dovessero subentrare nel periodo di vigenza del medesimo. Le modifiche e/o integrazioni dovranno essere approvate dalla maggioranza dei soggetti aderenti al Protocollo d'Intesa al momento della necessità della modifica e/o integrazione stessa.

Nessuna modifica o integrazione potrà essere validamente effettuata se non in forma scritta.

Art. 6 – NUOVE ADESIONI

E' consentita l'adesione al presente Protocollo d'Intesa da parte di altre istituzioni e/o soggetti pubblici o privati, previa richiesta scritta e conseguente assenso espresso di tutte le Parti firmatarie del Protocollo d'Intesa al momento della ricezione della richiesta di adesione da parte di un nuovo soggetto.

Art. 7 – RECESSO

Le Parti si riservano la facoltà di recedere nel caso si verificasse l'impossibilità di mantenere gli impegni assunti per fatti non imputabili alla volontà delle Parti medesime e/o non prevedibili.

Le Parti avranno quindi facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo d'Intesa mediante comunicazione scritta da notificarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) a tutte le Parti, nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.

Il recesso avrà effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Le Parti potranno altresì decidere a maggioranza di sciogliere consensualmente il Protocollo d'Intesa.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento avranno effetto per l'avvenire e non incideranno sulla parte di Protocollo d'Intesa già eseguita; pertanto, in caso di scioglimento, resta inteso fin da ora che le Parti concordano che, in caso di detta eventualità, dovranno essere portate a conclusione tutte le attività in corso, prima che lo scioglimento si concretizzi. In nessun caso le parti contraenti potranno essere ritenute responsabili delle obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi.

Art. 8 - RISERVATEZZA

Tutta la documentazione e le informazioni fornite da una alle altre Parti, dovranno essere considerate di carattere strettamente confidenziale; esse non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, in particolare nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Ciascuna delle Parti avrà cura di applicare opportune misure per mantenere circoscritte nel proprio ambito le informazioni e documentazioni ottenute dalle altre Parti.

Di conseguenza, le Parti si impegnano a non divulgare e a non permettere che altri divulgino tali documentazioni e/o informazioni senza l'esplicito consenso, di volta in volta espresso per iscritto dalla Parte che le ha fornite, salvo per quanto deve essere necessariamente comunicato a terzi per la realizzazione delle attività e fatti salvi eventuali obblighi derivanti da leggi e regolamenti.

L'obbligo di riservatezza di cui sopra non si applica alle informazioni che siano, o divengano, di dominio pubblico per cause di cui le Parti non siano responsabili o che le stesse dimostrino di aver acquisito legittimamente da terzi.

Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Protocollo d'Intesa, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Protocollo d'Intesa.

I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, con le modalità e garanzie di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016.

Art. 10 - CONTROVERSIE

Le parti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere nell'interpretazione e nell'attuazione del presente Protocollo d'Intesa.

Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere un accordo, il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Reggio nell'Emilia.

Reggio Emilia, _____

Letto, approvato e sottoscritto:

Per la Provincia di Reggio Emilia

Per la Famiglia Menabue / Serri

Per la Associazione NONDASOLA
